



COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI
SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE – GARE E CONTRATTI

CAPITOLATO D'ONERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE SUI QUOTIDIANI AI SENSI DELL'ART. 73 DEL D.LGS. N. 50/2016 (CODICE) E DEL DECRETO MINISTERIALE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 2 DICEMBRE 2016, DEGLI AVVISI E BANDI DI CUI AGLI ARTICOLI 70, 71 E 98 DEL CODICE

C.I.G. 722381725F

INDICE

- ART. 1 - Definizioni**
- ART. 2 - Oggetto del servizio e capienza dell'accordo quadro**
- ART. 3 - Durata dell'accordo quadro**
- ART. 4 - Articolazione del Servizio**
- ART. 5 - Cauzione definitiva**
- ART. 6 - Oneri e Obblighi dell'aggiudicatario**
- ART. 7 - Pagamenti e clausola sugli obblighi di tracciabilità**
- ART. 8 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio**
- ART. 9 - Penali**
- ART.10 - Risoluzione dell'accordo quadro**
- ART.11 - Divieto di cessione del contratto e dei successivi contratti**
- ART.12 - Controversie e Foro Competente**
- ART.13 - Rinvio ad altre norme**
- ART.14 - Informativa per il trattamento dei dati personali**

ART.1 – Definizioni.

Ai fini del presente capitolato d'oneri s'intende per:

- a) **Codice:** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- b) **avvisi e bandi di gara:** gli avvisi e i bandi di gara di cui agli articoli 70, 71, 98, 122, 127 e 129 del Codice;
- c) **piattaforma ANAC:** la piattaforma di cui all'art. 73, comma 4, del Codice;
- d) **pubblicazione sui quotidiani:** gli obblighi di cui al comma 1 dell'art. 3 e al comma 1 art .4 del DECRETO del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI del 2 dicembre 2016 “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.” (GU Serie Generale n.20 del 25-01-2017);
- e) **area interessata ai fini della pubblicazione su quotidiani locali:** il territorio della provincia cui afferisce l'oggetto dell'appalto e nell'ambito del quale si esplicano le competenze dell'amministrazione aggiudicatrice;
- f) **quotidiani a diffusione nazionale:** Giornale quotidiano che viene distribuito su tutto il territorio nazionale;
- g) **spese di pubblicazione:** ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del DECRETO del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI del 2 dicembre 2016 le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;

Note: Pubblicazione sui quotidiani

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità delle procedure di gara e di favorire la concorrenza attraverso la piu' ampia partecipazione delle imprese interessate, anche nelle realta' territoriali locali, la pubblicazione degli avvisi e dei bandi, nonche' degli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, e' altresì effettuata per estratto dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli articoli da 60 a 63 del codice, e, per gli appalti di lavori di importo superiore a euro 500.000 e inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del codice, entro cinque giorni dalla pubblicazione avente valore legale:

a) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori o di concessioni di importo compreso tra euro 500.000 e l'importo di cui alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del codice, per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;

b) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, commi 1 e 2, del codice, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.

ART.2 - Oggetto del servizio e capienza dell'accordo quadro.

Costituisce oggetto del presente Capitolato la disciplina del servizio di pubblicità legale sui quotidiani ai sensi dell'art. 73 del codice e del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016, degli avvisi e bandi di cui agli articoli 70, 71 e 98 del codice di avvisi e bandi di gare gestite dalla Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova S.U.A.C., mediante la conclusione di accordo quadro con unico operatore ai sensi dell'art. 54 del Codice.

Tale accordo contiene già tutte le condizioni fissate e, allo stesso seguiranno singoli contratti (ordinativi) per le quantità di volta in volta stabilite.

La Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilità in ordine alla quantità di servizio che sarà effettivamente ordinata. Pertanto l'impresa aggiudicataria non può esercitare nei confronti della Stazione Appaltante alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese in ragione della partecipazione alla procedura di gara a causa di una minore richiesta di servizi rispetto all'ammontare dell'accordo quadro.

La capienza stimata annua dell'accordo quadro è pari a Euro 173.928,15=.

Il valore del presente affidamento risulta dal prospetto **allegato A** al presente capitolato.

La Stazione Unica Appaltante si riserva di prorogare la durata dell'accordo quadro entro i limiti di capienza dello stesso, ed eventualmente di incrementarlo entro i limiti di un quinto dell'importo suddetto qualora si rendesse necessario, pertanto la capienza massima annua potrà essere pari a Euro 208.713,78=.

ART. 3 - Durata dell'accordo quadro e capienza complessiva dell'accordo quadro

L'accordo quadro avrà durata di 36 mesi decorrenti dalla stipula dell'Accordo Quadro. Per durata si intende il periodo entro il quale si potranno stipulare singoli contratti attuativi (ordinativi), per una capienza massima di Euro 626.141,34=, comprensiva dell'opzione di cui sopra.

La stazione appaltante si riserva altresì l'opzione di prorogare il presente affidamento per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi del comma 11 dell'art. 106 del Codice; in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

E' vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito.

ART.4 - Articolazione del Servizio

La stazione appaltante trasmette per via telematica all'affidatario il testo da pubblicare; l'affidatario, a sua volta, entro il termine massimo di tre giorni lavorativi comunica alla Stazione Appaltante specifico preventivo indicando:

- il nome delle testate individuate, tra quelle indicate dalla Stazione Appaltante nell'allegato A al presente capitolato;

- il costo, al netto dell'I.V.A. e comprensivo di I.V.A., per singola testata applicando i prezzi unitari inseriti nel modulo offerta;

- il giorno di pubblicazione per singolo quotidiano.

L'affidatario sarà tenuto a pubblicare l'avviso sui quotidiani indicati nel preventivo nei giorni prestabiliti, e sarà tenuto a rispettare per ciascuna testata e per quanto possibile il numero moduli previsto nel modulo offerta per ciascuna testata individuata.

La pubblicazione verrà effettuata senza il logo del Comune di Genova, secondo il modello **allegato B** al presente capitolato.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere la pubblicazione degli avvisi su specifici quotidiani che verranno comunicati dalla stessa in fase di richiesta di preventivo.

L'individuazione delle testate a tiratura nazionale e locale dovrà essere effettuata dall'affidatario nel rispetto del criterio di rotazione tra le testate oggetto del contratto.

ART.5 - Cauzione definitiva

A garanzia della corretta esecuzione dell'accordo quadro nel suo complesso l'affidatario dovrà corrispondere una cauzione definitiva pari al 10% della capienza dell'accordo quadro.

Tale cauzione avrà durata pari a quella dell'accordo quadro e rimarrà vincolata sino alla conclusione dello stesso.

Tale garanzia potrà essere prestata sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice.

La garanzia fideiussoria definitiva a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla stipula dell'accordo quadro, dei contratti attuativi e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione delle prestazioni, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ART. 6 - Oneri e Obblighi dell'aggiudicatario

Sarà obbligo della Ditta aggiudicataria:

1. comunicare il/i nominativo/i del/i soggetto/i incaricato/i della gestione commerciale del servizio e della fatturazione, nonché il numero di fax e l'indirizzo mail/PEC ai quali inoltrare tutte le comunicazioni relative al servizio ed il recapito telefonico (anche di cellulare) del referente responsabile della ditta stessa, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni al Comune di Genova;
2. garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel presente Capitolato;
3. comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema organizzativo di gestione del servizio;
4. trasmettere al Comune prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici;
5. applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
6. rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Il Comune provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, previa verifica del corretto adempimento delle obbligazioni di cui sopra.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Genova effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente servizio sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

ART.7 - Pagamenti e clausola sugli obblighi di tracciabilità

La Ditta aggiudicataria emetterà a cadenza mensile fattura, intestata, al Comune di Genova – Direzione Stazione Unica Appaltante – S.U.A.C. – Via Garibaldi 9 – Palazzo Albini – 16124 Genova.

A ogni fattura emessa dovranno essere allegare le copie di ciascuna pubblicazione eseguita.

L'impresa invierà le fatture, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. L'Impresa si obbliga a riportare sulla fattura il numero d'ordine qualora indicato dalla Civica Amministrazione, il numero di C.I.G., l'annotazione "scissione dei pagamenti" e il CODICE UNIVOCO UFFICIO 8JX9YK consapevole che in mancanza di detto CODICE UNIVOCO UFFICIO, il Sistema di Interscambio rifiuterà la fattura.

Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione dei contratti, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC.

Il pagamento della fattura, completa di tutti i dati necessari, avverrà nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, comprese quelle di cui al D.Lgs. n. 231/2002, ovvero entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, ferma restando la regolare esecuzione delle prestazioni nonché alla verifica della regolarità contributiva dell'Impresa nei confronti dell'INPS e dell'INAIL (DURC).

Per la liquidazione delle fatture si applicherà, come previsto dalla Legge di Stabilità 2015, il meccanismo c.d. "split payment", che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'Erario l'I.V.A. esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile.

L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture.

Si segnala che, ai sensi del D.P.R. n. 602/1973, per singoli pagamenti superiori a Euro 10.000,00, la stazione appaltante è tenuta a effettuare presso Agenzie delle Entrate e Riscossione la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti da notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 gg nel pagamento e anche l'eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.

Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. Il contraente si impegna a dare al fornitore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Agenzie delle entrate e riscossione.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'aggiudicatario, a pena di nullità di ciascun contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all'oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 8 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

La Stazione Appaltante si riserva con ampia e insindacabile facoltà e senza che il Soggetto Aggiudicatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche, controlli di rispondenza e di qualità ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla perfetta osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte nel presente Capitolato.

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nel presente Capitolato nonché alle modalità di svolgimento del servizio, il

soggetto aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena l'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 9.

I danni derivanti dal non corretto espletamento del servizio o – comunque – collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione o a terzi, saranno assunti dalla Ditta aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

ART. 9 - Penali

La Stazione Appaltante sulla base di quanto disposto nel precedente articolo "Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio" effettuerà con riferimento a ciascun contratto esecutivo i controlli e gli accertamenti ivi individuati. In caso di inottemperanza alle disposizioni del presente Capitolato, e in particolare in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, l'impresa affidataria potrà incorrere nel pagamento di una penale graduata in rapporto alla gravità della mancata o errata prestazione, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla notifica della contestazione stessa.

In caso di ritardata esecuzione della prestazione rispetto ai termini previsti, non imputabile a causa di forza maggiore, verrà applicata una penalità pari :

- a Euro 15,00 (quindici/00) per ogni giorno di ritardo nell'invio del preventivo (termine massimo di tre giorni dalla richiesta della stazione appaltante)
- a Euro 30,00 (trenta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto alle date di pubblicazione indicate;
- a Euro 100,00 (cento/00) per ogni irregolarità riscontrata rispetto all'obbligo a carico dell'affidatario di rotazione delle testate.

Il provvedimento applicativo della penale sarà proposto dal Responsabile del Procedimento.

L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10 per cento dell'importo complessivo dell'accordo quadro; in caso contrario potrà trovare applicazione quanto previsto in materia di risoluzione.

L'importo relativo all'applicazione della penale verrà detratto dal pagamento della fattura emessa oppure escusso dalla cauzione definitiva.

ART. 10 - Risoluzione dell'accordo quadro

E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere di diritto l'accordo quadro ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese dell'impresa affidataria, qualora la stessa, in sede di esecuzione dei singoli contratti, non adempia agli obblighi assunti con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiamo causato disservizio per l'Amministrazione ovvero vi sia stato grave inadempimento della Ditta stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- b) Cessione del contratto o subappalto non autorizzato dal Comune;
- c) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- d) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- e) transazioni di cui al presente contratto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della Società Poste italiane S.p.A., o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità

dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010; in tal caso l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne informano contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio del Governo territorialmente competente;

f) In caso di esito interdittivo delle comunicazioni antimafia della Prefettura o di impiego di manodopera con modalità irregolari o ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;

g) Qualora emerga l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;

h) In caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara ovvero nel corso dell'esecuzione della fornitura nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'appalto e di cui lo stesso venga a conoscenza;

i) Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

j) In caso di fallimento dell'appaltatore.

L'Amministrazione procederà con la risoluzione del contratto nel caso in cui l'aggiudicatario dovesse risultare destinatario di provvedimenti esecutivi concernenti divieti, decadenze e sospensioni di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 nelle sue applicazioni operative.

Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente l'accordo quadro, con i conseguenti contratti ancora in vita, sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune trasmessa mediante P.E.C. o lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione dell'accordo non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C. le seguenti:

d) applicazioni delle penali previste all'art. 8 per un importo complessivo superiore al 10% della capienza dell'accordo quadro;

e) dopo tre contestazioni e in assenza di giustificazioni ritenute valide dall'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle penali previste dall'art. 8;

f) inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine perentorio assegnato dalla Stazione Appaltante all'impresa per porre fine all'inadempimento;

Nei casi d), e) f) la Stazione Appaltante procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale l'impresa dovrà uniformarsi agli standards richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata via P. E.C. o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

All'Impresa aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

Al fine di recuperare penalità, spese e danni la Stazione Appaltante potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Impresa aggiudicataria nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione dell'impresa.

Con la risoluzione sorgerà il diritto del Comune di Genova di affidare a terzi l'esecuzione del contratto o la parte rimanente, ponendo i relativi oneri a carico dell'aggiudicatario inadempiente. Sarà, inoltre, a carico dell'aggiudicatario inadempiente il risarcimento dei maggiori danni e dei maggiori costi sostenuti dal Comune di Genova anche a motivo dell'affidamento a terzi delle prestazioni del contratto ineseguite.

L'esecuzione in danno non esimerà l'aggiudicatario inadempiente dalle responsabilità civili e penali derivanti dai fatti che hanno motivato la risoluzione del contratto.

Il Comune di Genova si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del C.C., nei confronti dell'aggiudicatario, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli art. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 c.p., 346 c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.; l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

ART.11 - Divieto di cessione dell'accordo quadro e dei successivi contratti

E' vietata la cessione totale o parziale dell'accordo quadro e dei successivi contratti; se questa si verificherà la Stazione Appaltante avrà diritto di dichiarare risolto l'accordo quadro, con conseguente caducazione dei contratti ancora invita, per colpa dell'affidatario, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

ART.12 – Controversie e Foro Competente

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento dell'accordo quadro e dei conseguenti contratti e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

ART.13 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato D'oneri si fa rinvio al codice dei contratti e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.

ART.14- Informativa per il trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura, o comunque raccolti dalla Stazione Appaltante a tale scopo è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi; Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali:

- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

I diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

ALLEGATO A

TESTATA	“A” PREZZO PUBBLICAZIONE (prezzo unitario di un modulo X numero moduli)	“B” stima annuale uscite PROGRAMMATE	“A” X “B” TOT. PER N. PUBBLICAZIONI	FORMATO MM BASE X ALTEZZA	NUMERO MODULI PER ESTRATTO
IL SOLE 24 ORE	550,20	14,01	7.706,65	42x56	2
ITALIA OGGI	546,00	19,60	10.703,51	42x64	4
MILANO FINANZA	567,00	4,20	2.381,40	42x64	4
ABBINATA (ITALIA OGGI MILANO FINANZA)	882,00	7,00	6.177,09	42x64	4
IL GIORNALE edizione nazionale.	724,50	2,80	2.031,14	42,5x75,9	3
IL GIORNALE edizione Liguria	315,00	18,21	5.735,21	42,5x75,9	3
ABBINATA (IL GIORNALE nazionale / locale)	882,00	12,60	11.113,20	42,5x75,9	3
LA STAMPA	1.039,50	11,20	11.646,04	42x63	3
LA REPUBBLICA edizione nazionale	1.732,50	2,80	4.857,06	42x63	5
LA REPUBBLICA edizione Liguria	1.207,50	28,00	33.814,23	42x63	5
ABBINATA (LA REPUBBLICA nazionale / locale)	2.047,50	14,01	28.679,33	42x63	5
IL SECOLO XIX	1.197,00	29,40	35.191,80	42x63	3
CORRIERE d. SERA	1.102,50	12,60	13.891,50	42,5x70,5	5

TOTALE annuo di EURO al netto IVA e tassa fissa in cifre

173.928,15

ALLEGATO B

COMUNE DI GENOVA
STAZIONE UNICA APPALTANTE DEL COMUNE
www.comune.genova.it - mail garecontratticomge@postecert.it

ESTRATTO DI AVVISO DI GARA

Si rende noto che il giorno 00/00/2017 dalle ore 9,30 avrà luogo procedura aperta per l'affidamento dei lavori/ del servizio di da aggiudicarsi ai sensi dell'art. 95 del Codice dei Contratti, per l'importo di € 9.999.999,99. Le offerte, dovranno pervenire entro 00/00/2017 ore 12.00; il bando integrale è scaricabile dai siti internet www.comune.genova.it, www.appaltiliguria.it e www.serviziocontrattipubblici.it .

Il Dirigente
Dott.....